

deliberazione n. 40

PROGRAMMA PLURIENNALE REGIONALE ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO CE 2080/1992:
RECEPIMENTO DISPOSIZIONI EMANATE CON DECRETO MINISTERIALE 494/1998
E CIRCOLARE MINISTERIALE 4373 DEL 4 OTTOBRE 2000,
INERENTI CONTROLLI E VALUTAZIONE INADEMPIENZE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 LUGLIO 2001, N. 49

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g. : proposta di atto amministrativo n. 48/01, a iniziativa della Giunta regionale "Programma pluriennale regionale attuativo del regolamento CE 2080/1992: Recepimento disposizioni emanate con decreto ministeriale 494/1998 e circolare ministeriale 4373 del 4 ottobre 2000, inerenti

controlli e valutazione inadempienze" dando la parola al Consigliere Marco Moruzzi relatore della 3ª Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il regolamento CE 2080/1992 che istituisce un regime di aiuti alle misure forestali nelle aziende agricole;

Visto il d.m. 18 dicembre 1998, n. 494 e relativa circolare applicativa 4 ottobre 2000, n. 4373, concernenti disposizioni inerenti gestione, pagamenti, controlli e decadenze, relativi al regolamento CE 2080/1992;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole del 19 aprile 2001, n. 2191, con la quale sono state riscontrate le note trasmesse dal servizio valorizzazione terreni agricoli e forestali, concernenti proposte di criteri di valutazione degli obblighi assunti dal beneficiario di cui al regolamento CE 2080/1992, sottolineando la maggior rispondenza dei criteri di valutazione di tipo quantitativo ai fini della quantificazione delle inadempienze riscontrate, rispetto a quelli di carattere qualitativo, indicazione di fatto recepita dal servizio regionale nella seconda bozza di documento inviata;

Considerato che il Ministero nella predetta nota n. 2191/2001 ha inoltre ribadito la stretta competenza regionale in materia di scelta del sistema di verifica e valutazione degli impegni tecnici assunti dai beneficiari;

Considerata la necessità di accelerare le procedure di approvazione e successiva pubblicazione delle integrazioni al programma, in vista dell'immi-

nente fase di controlli in campo inerenti le verifiche oggetto delle presenti disposizioni;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio valorizzazione terreni agricoli e forestali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare le disposizioni concernenti il recepimento del programma pluriennale regionale attuativo del regolamento CE 2080/1992, delle disposizioni emanate con d.m. 494/1998 e della circolare ministeriale del 4 ottobre 2000, n. 4373, inerenti controlli e valutazione inadempienze, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Giuseppe Ricci

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Marco Amagliani
f.to Remigio Ceroni

Allegato

REGOLAMENTO CE 2080/1992 E DECRETO MINISTERIALE 494/1998
INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 2080/1992,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA 256/1999

Riepilogo degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario dal momento dell'approvazione dell'istanza di finanziamento

1) Obblighi inerenti il primo quinquennio successivo all'impianto:

- a) esecuzione delle operazioni previste dal piano colturale;
- b) divieto di coltivazione delle superfici imboschite;
- c) divieto di effettuare il pascolo;
- d) conservazione della superficie imboschita.

2) Obblighi che decorrono dal sesto anno d'impianto sino all'utilizzo:

- a) dal sesto anno sino all'erogazione dell'ultima rata della perdita di reddito:
 - a1) esecuzione dei diradamenti, se previsti nel piano colturale, nelle fasi di sviluppo più idonee all'esecuzione degli interventi;
 - a2) divieto di coltivazione delle superfici imboschite;
 - a3) divieto di effettuare il pascolo;
 - a4) divieto di utilizzo anticipato e/o non autorizzato;
- b) dall'erogazione dell'ultima rata della perdita di reddito sino all'utilizzo: divieto di utilizzo anticipato rispetto al diametro di recidibilità stabilito in progetto e/o non autorizzato.

L'utilizzo potrà essere effettuato ad un diametro inferiore rispetto a quello preventivato solo in presenza di una richiesta da parte dell'industria di trasformazione, con esclusione di assortimenti per paleria e legna da ardere.

Valutazione degli impegni tecnici di manutenzione inerenti il primo quinquennio

Premessa

Tutte le irregolarità sotto elencate, riscontrate in sede di sopralluogo, devono essere prese in considerazione ai fini delle sanzioni, se imputabili a negligenza del proprietario.

Per quanto riguarda il controllo delle infestanti, va evidenziato che l'impianto deve essere mantenuto libero da infestanti, oppure l'erba, se presente, deve avere un'altezza media tale da non compromettere l'ottimale sviluppo vegetativo delle piante e comunque non deve essere in fase di disseminazione.

La mancata irrigazione è considerata inadempienza, qualora l'impianto evidenzii segni di sofferenza dovuta a carente apporto idrico.

La mancata installazione delle trappole per la cattura massale (se prevista nel piano colturale), viene sanzionata qualora il sopralluogo evidenzii danni dovuti a rodilegno.

In sede di autocertificazione annuale di adempimento, qualora una ditta dichiari di aver eseguito solo una parte delle operazioni colturali previste nel relativo piano, dovranno essere specificate le motivazioni sulla base delle quali non si è ritenuto di effettuare tutte le operazioni preventivate, o eventualmente l'esecuzione di altre, a compensazione di quelle previste.

In caso di carente motivazione, anche riscontrata eventualmente in sede di controllo, si procederà a determinare la quota di superficie irregolare, sulla base dei successivi coefficienti previsti e relative modalità di calcolo.

Valutazione delle fallanze

Nel caso delle specie principali, nel corso del primo quinquennio la presenza di fallanze determinata da mancato risarcimento, viene presa in considerazione a fini sanzionatori se supera il 10 % del totale delle essenze previste in progetto. Per le essenze secondarie, la tolleranza è ammessa sino al massimo del 25 % del totale. Il controllo potrà essere effettuato anche a campione.

Inadempimenti del beneficiario in riferimento agli impegni tecnici di manutenzione

1) Inadempimenti riscontrabili nel primo anno inerenti le seguenti operazioni:

Operazioni	Coefficiente di ponderazione
Irrigazione	10 %
Sfalcio o sarchiatura meccanica	20 %
Trappole per cattura e monitoraggio insetti	10 %

2) Inadempimenti riscontrabili nel secondo anno inerenti le seguenti operazioni:

Irregolarità	Coefficiente di ponderazione
Risarcimento fallanze	15 %
Irrigazione	5 %
Sfalcio o sarchiatura meccanica	20 %
Trappole per cattura e monitoraggio insetti	10 %

3) Inadempimenti riscontrabili nel terzo anno inerenti le seguenti operazioni:

Operazioni	Coefficiente di ponderazione
Risarcimento fallanze	15 %
Potatura	5 %
Sfalcio o sarchiatura meccanica	20 %
Trappole per cattura e monitoraggio insetti	10 %

4) Inadempimenti riscontrabili nel quarto-quinto anno inerenti le seguenti operazioni:

Operazioni	Coefficiente di ponderazione
Sfalcio o sarchiatura meccanica	15 %
Potatura	10 %
Attivazione con feromoni delle trappole per rodilegni	5 %

Metodologia per l'applicazione del calcolo della superficie irregolare determinata per inadempienze riscontrate in fase di sopralluogo

A ciascuna operazione colturale individuata dal programma è stato assegnato, come sopra evidenziato, un coefficiente ponderale commisurato alla gravità dell'inadempienza riscontrata.

La superficie dove è stata riscontrata l'inadempienza (S_i) viene moltiplicata per il coefficiente ponderale (C_p) relativo all'inadempienza accertata: il risultato corrisponde alla superficie irregolare (S_d) da utilizzare come base di calcolo ai fini della decadenza.

$$S_d = S_i \times C_p$$

Ad esempio, se su una superficie di 10 ettari di imboschimento si riscontra il mancato rispetto dello sfalcio su 4 ettari (S_i) e il coefficiente ponderale dell'inadempienza (C_p) è pari a 0,20, la superficie su cui applicare la decadenza risulterà pari a:

$$S_d = 4 \times 0,20 = 0,8 \text{ ettari}$$

Per tale valore si avrà decadenza parziale.

In tale condizione riscontrata in fase di controllo, la liquidazione del premio concernente le cure colturali, sia in riferimento all'anno corrente, che per gli anni successivi, viene determinata sulla base della superficie così calcolata. L'utente è inoltre tenuto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, inerenti le cure colturali, maggiorati degli interessi calcolati al TUS, per tutte le annualità per le quali sia stato comprovato l'inadempimento.

Qualora la superficie irregolare superi il 20 %, si avrà la decadenza totale, con l'esclusione dagli aiuti relativi alla manutenzione, anche per gli anni successivi. Anche in questo caso è prevista la restituzione degli importi indebitamente percepiti, inerenti le cure colturali, maggiorati degli interessi calcolati al TUS, per tutte le annualità per le quali sia stato comprovato l'inadempimento.

Valutazione delle altre inadempienze inerenti il primo quinquennio

Oltre agli impegni tecnici inerenti la manutenzione, il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi assunti al momento dell'approvazione dell'istanza:

- a) divieto di coltivazione delle superfici imboschite;
- b) divieto di effettuare il pascolo; (*)
- c) conservazione della superficie imboschita.

Il coefficiente di ponderazione degli obblighi sopra evidenziati è pari a 100. Il calcolo della superficie irregolare viene effettuato secondo le modalità illustrate in precedenza.

La decadenza parziale e totale viene pronunciata per entrambi i premi, manutenzione e mancato reddito.

(*) *L'esercizio del pascolo, effettuato abusivamente da terzi, senza autorizzazione del titolare, che manifesti la buona fede, non è sanzionabile.*

Valutazione delle inadempienze inerenti gli impegni assunti a valere dal sesto anno d'impianto sino all'utilizzo

a) dal sesto anno sino all'erogazione dell'ultima rata della perdita di reddito:

Irregolarità	Coefficiente ponderale
1) mancata esecuzione dei diradamenti, se previsti nel piano colturale, nelle fasi di sviluppo più idonee all'esecuzione degli interventi	10 %
2) divieto di coltivazione delle superfici imboschite	100 %
3) divieto di effettuare il pascolo	100 %
4) divieto di utilizzo anticipato e/o non autorizzato	100 %

b) dall'erogazione dell'ultima rata della perdita di reddito sino all'utilizzo:

Irregolarità	Coefficiente ponderale
divieto di utilizzo anticipato rispetto al diametro di recidibilità stabilito in progetto e/o non autorizzato	100 %

Il calcolo della superficie irregolare viene effettuato secondo le modalità illustrate in precedenza.

Valutazione delle fallanze

Premessa

Nella gestione degli impianti specializzati per la produzione legnosa, il cambio di densità costituisce in genere un processo obbligatorio, previsto o meno nel piano colturale, rappresentato dagli interventi di diradamento. Infatti, gli impianti non vengono mai effettuati a densità finale, che viene invece raggiunta in modo graduale, con lo sviluppo delle piante.

Gli interventi di diradamento non sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'amministrazione competente; tuttavia, si ritiene necessario che il titolare dell'impianto comunichi all'amministrazione l'esecuzione dei predetti tagli e lo schema di diradamento adottato.

Fallanze

Le fallanze riscontrate successivamente al primo quinquennio, non giustificate da interventi di diradamento, distribuite diffusamente su tutta la superficie non pregiudicano l'ammissibilità agli aiuti, qualora non sia compromessa la validità e la finalità dell'impianto stesso, purché la superficie non vari la destinazione forestale. Il parametro di riferimento da assumere per questa valutazione, può essere rappresentato dalla densità finale prevista in fase di utilizzo dell'impianto stesso.

Fallanze concentrate in aree localizzate, tali da formare una superficie continua sino al 20 % dell'impianto, non comportano l'applicazione di sanzioni.

In caso di fallanze in aree localizzate, che determinano una superficie continua superiore al 20 % dell'impianto, non determinate da diradamenti, da interventi di tipo fitosanitario o da cause di forza maggiore, dovute a tagli anticipati non autorizzati, viene pronunciata la decadenza totale, con le conseguenze previste ai sensi del d.m. 494/1998.

Adeguamento del programma regionale alle disposizioni previste dal d.m. 494/1998 e relativa circolare applicativa, in merito alla percentuale minima di controlli in campo da effettuare per la liquidazione dei premi pluriennali

I controlli effettuati annualmente in campo, di cui agli articoli 7 e 10 del d.m. 494/1998, finalizzati ad accertare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, precedenti la predisposizione degli elenchi di liquidazione dei premi pluriennali, vengono effettuati su un campione minimo del 10 per cento.

Tale campione è unico per ciascuno dei premi pluriennali erogati ed è calcolato sulla generalità delle istanze finanziate.

L'AGEA fornirà il supporto informatico necessario all'estrazione. Qualora non fosse disponibile il citato supporto, la Regione adotterà propri criteri in conformità a quanto previsto all'articolo 19 del d.m. 494/1998.